

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 695)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GAVA)

col Ministro delle Finanze

(REALE)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(VALSECCHI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(TANASSI)

col Ministro della Marina Mercantile

(LUPIS)

e col Ministro della Sanità

(RIPAMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1969

Norme per la tutela delle acque dagli inquinamenti

ONOREVOLI SENATORI. — Da un esame critico della legislazione attuale sulla materia oggetto del presente disegno di legge, si è rilevato che questa ha un carattere di complessità e di frammentarietà eccessive, che si traduce in una scarsa efficienza dei meccanismi di tutela della purezza delle acque. L'esperienza dimostra come tale sistema legislativo non sia servito sinora ad arginare in modo adeguato il grave fenomeno dell'inquinamento, e che pertanto occorre prevedere un sistema di tutela più organico ed efficiente.

Nella elaborazione del testo allegato è stato tenuto presente che il fenomeno dell'inquinamento delle acque è un fenomeno di vaste proporzioni territoriali, che investe intere zone caratterizzate da un'unità idrografica.

Come è infatti noto, gli scarichi inquinanti che si verificano in un determinato specchio o corso d'acqua possono fare sentire la loro influenza anche a molti chilometri di distanza. E ciò vale anche per quegli scarichi che, pur essendo in sé considerati quantitativamente non molto rilevanti, sommati agli altri contribuiscono ad aggravare notevolmente il deterioramento dei corpi idrici. Perciò si è prevista una disciplina imperniata intorno al concetto del bacino idrico, che d'altronde non costituisce per il nostro ordinamento una novità.

Il criterio seguito, anche sulla scorta di esempi offerti da legislazioni straniere, è stato quello di garantire sia al centro che alla periferia, per mezzo di organi direttivi collegiali, una disciplina unitaria delle scelte relative alla tutela delle acque, per modo che in tali scelte siano tenute presenti e fatte valere, in ragione della loro importanza, tutte le esigenze meritevoli di tutela.

Pur orientandosi verso strutture nuove, il disegno di legge ha tuttavia tenuto presente gli inconvenienti che possono derivare dall'innesto in organismi amministrativi esistenti e consolidati da tempo di strutture ad essi eterogenee.

Questa preoccupazione collima d'altronde con quella di non aggravare le finanze dello Stato col peso di nuovi e costosi apparati bu-

rocratici. Perciò è parso opportuno utilizzare, nei limiti del possibile, per la costituzione dei nuovi organi amministrativi e tecnici, il personale adibito a quelli già esistenti.

Così si è prevista l'utilizzazione degli attuali uffici idrografici del Ministero dei lavori pubblici, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi e di altri organismi esistenti, idonei allo scopo.

Nell'articolo 1 si precisa innanzi tutto che le disposizioni del disegno di legge hanno per scopo la tutela della purezza dei corpi idrici, che per la loro importanza sono classificati pubblici, delle acque sotterranee racchiuse nei comprensori che la pubblica amministrazione ha ritenuto meritevoli di tutela, e delle acque marittime costiere. Una difesa organica contro gli inquinamenti non può prescindere da queste ultime, le quali gravemente risentono degli apporti inquinanti provenienti dai fiumi o corsi d'acqua in esse sboccanti. Questa precisazione non esclude però che possano essere sottoposti a controllo anche gli scarichi negli alvei naturali o artificiali di proprietà privata, quando siano comunicanti con acque pubbliche, e quindi possano provocare inquinamenti.

Sempre nell'articolo 1 si prevede l'istituzione di un Comitato, responsabile della direzione e del coordinamento della lotta contro gli inquinamenti.

Esso è un organo collegiale, con poteri decisori, la cui composizione — rappresentanti di tutte le pubbliche amministrazioni competenti in materia, rappresentanti delle categorie interessate, ed esperti — consentirà la piena valutazione dei problemi ai quali occorre provvedere.

Si è ritenuto opportuno affidare la presidenza del Comitato al Ministro dei lavori pubblici, al quale fa capo, tradizionalmente, la maggior somma di competenze relative alla disciplina delle acque; le funzioni di vicepresidente saranno svolte dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nell'articolo 2 si prevede che, ai fini dell'organizzazione periferica della lotta contro gli inquinamenti, il territorio nazionale sia diviso in circoscrizioni corrispondenti a quelle degli uffici idrografici del Ministero dei

lavori pubblici. Ciò in considerazione del fatto che i territori in cui operano tali uffici corrispondono a ben definiti compartimenti idrografici.

L'articolo 3 prevede che, per ognuna delle circoscrizioni di bacino come sopra individuate, sia costituito un organo locale denominato « Soprintendenza di bacino ».

Tuttavia, obbedendo a quel criterio di economia organizzativa cui si è accennato in principio, si è abbinato l'ufficio di soprintendente alle acque con quelle di provveditore regionale alle opere pubbliche. Questo abbinamento non presenta problemi riguardo a quelle circoscrizioni in cui le dimensioni del bacino corrispondono più o meno approssimativamente a quello di una regione. Riguardo alle altre si è lasciato al Ministro dei lavori pubblici, di stabilire quale dovrà essere il provveditore al quale affidare le funzioni in esame.

L'articolo 4 prevede la costituzione, presso ogni soprintendenza, di un organo collegiale — il Consiglio di bacino — tale da rappresentare tutti i rami delle amministrazioni statali interessate al fenomeno dell'inquinamento.

La rappresentanza, in seno al Consiglio, della regione o delle regioni interessate al bacino ha una sua evidente ragion d'essere in competenze costituzionali, connesse con il problema della purezza delle acque. Basti ricordare che, secondo l'articolo 117 della Costituzione, la regione ha competenza legislativa ed amministrativa in materia di urbanistica, turismo ed industria alberghiera, acquedotti, navigazione e porti lacuali, agricoltura e pesca nelle acque interne.

La presenza di un rappresentante degli enti territoriali minori, nominato dalle giunte regionali, è in funzione degli interessi urbanistici e sanitari, di cui tali enti sono portatori. È anche assicurata la presenza di rappresentanti degli enti gestori di acquedotti e fognature.

Nè può mancare nel Consiglio di bacino, in conformità ai più moderni criteri organizzativi, una rappresentanza delle categorie economiche interessate: industriali, agricoltori e sportivi. Per la designazione di questi rappresentanti, per cui è fissato un numero massimo di sei, in mancanza di organizzazioni

sindacali ufficialmente riconosciute è parso che gli organismi più appropriati fossero le camere di commercio.

Non si può escludere che la composizione delle rappresentanze possa essere diversa da bacino e bacino in relazione alla differente struttura economica delle varie zone.

L'articolo 5 prevede, poi, per ogni bacino, un organo collegiale ristretto o a struttura prevalentemente tecnica denominato « Giunta », competente ad adottare, secondo le direttive e sotto il controllo del Consiglio, i provvedimenti esecutivi.

Di tale organo fanno parte il soprintendente, il dirigente dell'Ufficio idrografico e il rappresentante della regione maggiormente interessata, o un rappresentante per ciascuna delle regioni interessate in egual misura al bacino.

Caso per caso, in relazione ai provvedimenti da adottare, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni i rappresentanti di amministrazioni interessate ai provvedimenti da adottare.

L'articolo 6 consente che per l'adempimento dei propri compiti le sovrintendenze si avvalgano degli uffici idrografici, dei laboratori provinciali di igiene, del laboratorio del Corpo del servizio chimico delle miniere o di altri organismi esistenti, idonei allo scopo. È prevedibile che possano essere utilizzati anche quegli organi tecnici che saranno eventualmente istituiti a livello regionale in sede di riforma della legislazione sanitaria.

Si è anche ritenuto opportuno dare alle sovrintendenze la possibilità di avvalersi, caso per caso, della collaborazione di professionisti estranei alla pubblica amministrazione. In questa previsione deve intendersi compreso anche l'eventuale conferimento di incarichi di studi o di progettazione ad istituti universitari o scientifici in genere.

L'articolo 7 si occupa dei gravami amministrativi contro i provvedimenti delle Giunte. È stato previsto un ricorso ai consigli di bacino, sia per motivi di legittimità che di merito, secondo la procedura prevista per i normali ricorsi gerarchici.

Ci si è inoltre posto il problema se i provvedimenti del Consiglio di bacino dovessero essere configurati come definitivi e quindi di-

rettamente impugnabili in sede giurisdizionale, oppure a loro volta impugnabili dinanzi al Comitato centrale. Si è ritenuto che quest'ultimo organo, per la sua composizione vasta ed eterogenea, non fosse il più idoneo a svolgere un'attività di tipo contenzioso.

Infine, con l'articolo 8 si è assicurato il coordinamento tra le competenze degli organi previsti dal presente disegno di legge e quelle dell'Amministrazione della marina mercantile, chiarendo che rimangono affidate esclusivamente a quest'ultima le attribuzioni di tutela delle acque marittime dagli inquinamenti provenienti da natanti, e la gestione di tutti i mezzi intesi a mantenere la pulizia delle acque dei porti.

L'articolo 9 prevede che le imprese e gli enti pubblici produttori di scarichi inquinanti possono costituirsi in consorzio per costruire, mantenere e gestire impianti di depurazione.

Questa previsione si riferisce in particolare al caso che diverse imprese o enti scarichino in collettore comune.

Potranno partecipare al consorzio i comuni, altri enti a carattere intercomunale gestori di fognature, enti ospedalieri o simili, in quanto proprietari di fognature non direttamente sboccanti in quelle gestite da altri enti.

Il comma secondo dell'articolo 9 prevede che dei consorzi possono far parte, oltre alle imprese e agli enti inquinatori, anche imprese od enti interessati alla conservazione del buono stato delle acque: imprese industriali a cui occorrono derivazioni di acque pulite, imprese agricole, comuni o altri enti gestori di acquedotti.

L'articolo 10 prevede il caso che le imprese o gli enti, che potrebbero utilmente costituirsi in consorzi, non prendano l'iniziativa della costituzione o che l'eventuale iniziativa di singoli enti o imprese non incontri il consenso di tutti gli altri. È prevista in questa ipotesi la costituzione obbligatoria di consorzi; la cui natura non sarà naturalmente diversa da quella dei consorzi costituiti volontariamente.

Quanto al finanziamento dei consorzi, poichè è prevista la partecipazione sia dei soggetti apportatori di inquinamento, sia di

quelli specificatamente beneficiari della depurazione, si è stabilito, con l'articolo 12, che sia gli uni che gli altri sono tenuti a contribuire alle spese consorziali in proporzione, da un lato, al potenziale inquinamento degli scarichi, dall'altro, all'entità dei vantaggi tratti dalla depurazione.

Ad esempio, il contributo dei soggetti inquinatori potrà essere concretamente considerato in base a due componenti: la quantità del liquido o dei materiali inquinanti scaricati e la percentuale di sostanze inquinanti in esso contenuti.

Il contributo dei soggetti beneficiari della depurazione potrà essere determinato, quanto meno nel caso di derivazione, in base alla quantità e al grado di purezza delle acque derivate.

In tal caso, si potrà tenere conto degli aumenti di reddito conseguenti alle opere di depurazione.

Nel caso che enti o imprese abbiano riportato un danno da scarichi inquinanti, in seguito eliminati o corretti mediante la costituzione di un consorzio, è parso equo prevedere una riduzione del contributo di partecipazione al consorzio.

Essendo i consorzi di depurazione enti pubblici, sono stati previsti controlli sia di legittimità che di merito sul loro operato (articolo 13). L'organo di controllo più idoneo è parso essere, in prima istanza, la Giunta di bacino.

Per il caso di constatata inadempienza, è stato previsto un intervento sostitutivo, esercitato per mezzo di un commissario. Il potere di disporre quest'intervento, data l'urgenza con cui può essere necessario provvedere, è stata affidata ad un organo individuale qual è il Provveditore alle opere pubbliche. Naturalmente i provvedimenti commissariali saranno sottoposti, allo stesso modo che i provvedimenti degli organi ordinari dei consorzi, al controllo della giunta.

La disposizione dell'articolo 14 rappresenta un presupposto essenziale in tema di tutela delle acque.

Posto infatti che una tutela è possibile solo se si stabilisce quale grado di purezza le acque debbono conservare, e che d'altra parte le esigenze della moderna economia indu-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

striale non consentono di mantenere pure, nella stessa misura, tutte le acque esistenti, la norma in questione prescrive una classificazione dei vari usi cui le acque possono essere adibite e del grado di purezza compatibile con gli usi stessi.

Per l'applicazione di questo criterio, anziché fissare legislativamente varie classi (acque destinate all'alimentazione, ad uso balneare, alla pesca, ecc.), si è preferito lasciare che tale classificazione sia attuata mediante provvedimenti amministrativi, i quali meglio possono adattarsi alla varietà delle situazioni locali ed al mutare di esse nel tempo.

Tale articolo non esclude che possa essere prevista anche una classe di acque totalmente sacrificate alle esigenze degli scarichi, cioè destinate essenzialmente ad usi di « recapito ». Simile sacrificio può essere giustificato qualora serva a lasciare altri specchi o corsi d'acqua in tutto o in parte esenti da scarichi inquinanti.

L'articolo 15 ribadisce il principio fondamentale, già presente in diverse disposizioni della nostra legislazione, secondo cui è vietato ogni scarico di materiale inquinante senza una autorizzazione amministrativa. Questa norma è innovativa, nel senso che sostituisce alle diverse autorizzazioni previste dalla legislazione attuale un'unica autorizzazione, affidata alla competenza della Giunta di bacino. Contro i provvedimenti emessi in applicazione dell'articolo 15 potrà essere proposto ricorso al Consiglio di bacino.

La domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere corredata dal progetto dell'eventuale impianto di depurazione che il richiedente ritiene di adottare. L'autorizzazione comporta l'approvazione del progetto, il che non esclude che, come previsto dall'articolo 18, le imprese rimangano responsabili per il funzionamento degli impianti approvati.

Le stesse disposizioni valgono anche per gli scarichi in alvei privati, qualora questi siano comunicanti con acque pubbliche.

L'ultimo comma precisa che i controlli in questione si applicano anche agli scarichi connessi ad opere pubbliche, da qualsiasi ente siano attuati.

Per garantire che le Giunte di bacino provvedano, con adeguata sollecitudine, sulle do-

mande di autorizzazione, l'articolo 16 fissa termini, nel complesso non superiori a sei mesi, alla scadenza dei quali l'eventuale silenzio della Giunta sarà considerato come rifiuto di autorizzazione, legittimando il ricorso al Consiglio di bacino.

L'articolo 17 precisa il contenuto dei provvedimenti autorizzativi. Essi dovranno indicare la portata degli scarichi connessi e le percentuali di sostanze inquinanti ammissibili.

L'approvazione da parte dell'amministrazione non esime i soggetti autorizzati agli scarichi dalla responsabilità per i danni che potranno essere causati dai difetti di funzionamento degli impianti, anche quando si tratti di difetti non prevedibili con l'uso della normale diligenza. Questo è il senso del secondo comma dell'articolo 18.

L'articolo 19 stabilisce che le spese di costruzione e di gestione degli impianti di depurazione devono essere a carico esclusivo delle imprese e degli enti autorizzati agli scarichi.

L'articolo 20 intende coordinare con la materia le concessioni di derivazioni. Una concessione di derivazione, in quanto venga a ridurre la portata di un alveo o di un vaso, può, ferme restando le immissioni inquinanti, determinare una maggiore concentrazione delle sostanze nocive e quindi una degradazione dell'alveo e dell'vaso di cui si tratta. È logico pertanto che l'autorità competente in materia di inquinamenti sia chiamata ad esprimere motivato parere, di cui bisognerà tenere conto nelle decisioni relative alle concessioni.

L'articolo 21 dispone che le opere necessarie al trattamento degli scarichi potranno essere dichiarate di pubblica utilità ai sensi della legge sulle espropriazioni.

Gli articoli 22, 23, 24 e 25 trattano delle infrazioni alla disciplina sulla tutela delle acque.

In particolare, l'articolo 22, comma primo, colpisce le violazioni consistenti nell'aprire e nel mantenere aperti scarichi non autorizzati nelle acque sottoposte a tutela, a prescindere dal fatto che si tratti o non di scarichi che, dal punto di vista tecnico, potrebbero essere ammessi. L'infrazione prevista dall'articolo 22 ricorrerà anche nel caso

in cui gli scarichi non siano tali da produrre una degradazione dell'acqua recipiente, ed anche nel caso in cui il soggetto scaricante abbia munito lo scarico di un impianto depuratore senza sottoporlo alla preventiva approvazione dell'autorità competente.

L'ipotesi dell'effettivo inquinamento del corpo idrico è prevista dal terzo comma dell'articolo 22, nel caso in cui si cumuli con l'inosservanza delle norme sull'autorizzazione, nonchè nel successivo articolo 23, anche indipendentemente dall'apertura o dal mantenimento di scarichi.

Resta salvo, come previsto dal terzo comma dell'articolo 22, il potere dell'autorità amministrativa competente di ordinare, per motivi di igiene e di sicurezza, la cessazione dell'attività da cui origina lo scarico.

L'articolo 24 prevede che la sospensione degli scarichi inquinati, e addirittura la cessazione delle attività che determinano l'inquinamento non autorizzato, possano essere disposte su iniziativa del Soprintendente al bacino, per ordine dell'autorità giudiziaria. Ciò non esclude l'esercizio del potere di intervento che prefetti e sindaci possono esercitare ove si determinino improvvisamente situazioni tali da non consentire dilazione senza pericolo di danno per la salute e la sicurezza pubblica.

La sorveglianza sulle eventuali infrazioni in materia di tutela dagli inquinamenti potrà essere esercitata sia dai normali organi di polizia, sia da ufficiali ed agenti specializzati, dipendenti dalle amministrazioni competenti in materia, sia, infine, dalle guardie giurate riconosciute ai sensi delle vigenti norme di pubblica sicurezza (articolo 25).

La norma transitoria dell'articolo 28 considera l'ipotesi di autorizzazioni di scarico già rilasciate, ai sensi della legislazione vigente, all'entrata in vigore della nuova legge e, per armonizzarle con il nuovo sistema, dispone che entro due anni esse dovranno essere sottoposte a revisione e che, entro lo stesso periodo, potranno essere prescritte eventuali modificazioni da attuare entro un termine non superiore a due anni.

È parso comunque equo, in questi casi, agevolare le imprese che dovranno riadatta-

re gli impianti in precedenza autorizzati, ammettendole agli speciali finanziamenti previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623.

L'articolo 29 contempla il caso degli scarichi che risultino in atto al momento dell'entrata in vigore della nuova legge senza essere mai stati autorizzati. Si è prescritto che questi scarichi, ferme restando le sanzioni penali comminate dalle leggi vigenti, dovranno essere denunciati entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Entro i 6 mesi successivi dovrà essere richiesta la regolare autorizzazione.

Si intende che, qualora non si provveda a tali adempimenti, saranno applicabili le sanzioni previste dall'articolo 23. Inoltre lo scarico abusivo dovrà cessare alla scadenza del termine entro il quale la denuncia, e, se la denuncia c'è stata, la successiva richiesta di autorizzazione, dovevano essere presentate. Si è previsto che la cessazione degli scarichi possa essere ordinata anche prima della scadenza dei termini suddetti, quando il pericolo di un grave deterioramento delle acque lo renda urgente.

L'articolo 30 stabilisce che i procedimenti di decisione sulle domande di scarico in corso al momento in cui entrerà in vigore la nuova legge saranno portati a termine dai nuovi organi.

Tuttavia, per evitare che nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e l'effettiva costituzione degli organi da questa previsti resti sospesa l'attività amministrativa in materia di inquinamenti idrici, si è stabilito che in detto periodo continueranno a funzionare gli organi attualmente competenti e ad essere applicate le procedure previste dalle leggi preesistenti.

L'articolo 31 prevede l'emanazione di un regolamento, il quale, tra l'altro, disciplinerà la costituzione e il funzionamento degli organi necessari per l'attuazione delle nuove norme.

Quanto ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni, da precisarsi nel regolamento, si è altresì posta la direttiva secondo cui tale disciplina — per ragioni di coordinamento — deve seguire, ove possibile, i principi accolti dalle disposizioni vigenti in materia di concessione di derivazioni d'acque pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE**CAP. I.****ORGANI DIRETTIVI E DI VIGILANZA****Art. 1.**

La tutela delle acque pubbliche indicate nell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, delle acque sotterranee esistenti nei comprensori previsti dall'articolo 94 dello stesso testo unico, nonchè delle acque costiere dagli inquinamenti di qualsiasi origine è affidata a un Comitato presieduto dal Ministro dei lavori pubblici e del quale fanno parte:

- 1) il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzioni di vicepresidente;
- 2) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- 3) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- 4) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- 5) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- 6) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 7) un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
- 8) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 9) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
- 10) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
- 11) un rappresentante del Ministero della sanità;
- 12) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 13) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- 14) un rappresentante del Ministero della ricerca scientifica;

- 15) il Presidente della IV Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- 16) il Presidente della II Sezione del Consiglio superiore di sanità;
- 17) il Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
- 18) il Direttore generale delle miniere;
- 19) il Direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;
- 20) il Direttore del Laboratorio centrale d'idrobiologia;
- 21) il Direttore del Servizio idrografico centrale;
- 22) un rappresentante delle Regioni;
- 23) un rappresentante dell'Unione delle province;
- 24) due esperti delle organizzazioni sindacali degli industriali;
- 25) due esperti delle organizzazioni sindacali degli agricoltori;
- 26) due esperti delle organizzazioni sindacali dei pescatori, di cui uno dei pescatori professionali ed uno dei pescatori sportivi;
- 27) sei esperti, due dei quali designati dal Ministero dei lavori pubblici su indicazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, due dal Ministero della sanità, su indicazione del Consiglio superiore di sanità, e due dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato devono avere qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o parificata.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Spetta al Comitato di impartire direttive e di vigilare sull'azione delle Sovrintendenze di bacino previste dall'articolo 3 nonchè di coordinare gli studi e le ricerche concernenti l'inquinamento delle acque.

Il Comitato ha un segretario generale ed un ufficio di segreteria.

Per lo studio di questioni che richiedano una competenza tecnica specifica, il Comitato può valersi della consulenza di esperti estranei.

Art. 2.

Ai fini della presente legge, il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni corri-

spondenti a quelle degli Uffici idrografici del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Presso gli uffici idrografici del Ministero dei lavori pubblici sono costituite Sovrintendenze di bacino.

Il Sovrintendente è nominato dal Presidente del Comitato tra i Provveditori alle opere pubbliche che hanno giurisdizione nel territorio della Sovrintendenza.

Art. 4.

Presso ogni Sovrintendenza è istituito un Consiglio di bacino con il compito di impartire, nell'ambito della zona di competenza, le direttive e di esercitare i controlli necessari per il raggiungimento dei fini della presente legge.

Fanno parte del Consiglio, oltre al Sovrintendente, che lo presiede:

- 1) un rappresentante del Ministero degli interni;
- 2) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- 3) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- 4) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 5) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 6) un rappresentante del Ministero della marina mercantile (ove si tratti di bacini sboccanti direttamente nel mare);
- 7) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 8) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- 9) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
- 10) un rappresentante del Ministero della sanità;
- 11) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
- 12) il Direttore dell'Ufficio idrografico del Ministero dei lavori pubblici;
- 13) l'Ingegnere capo del distretto minerario e il Direttore della competente sezione dell'ufficio nazionale idrocarburi;

14) il Presidente del Consorzio per la tutela della pesca, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

15) un rappresentante per ciascuna delle Regioni interessate al bacino;

16) un rappresentante degli enti locali nominato dalla Giunta regionale o, in mancanza, dalle amministrazioni provinciali;

17) un rappresentante degli enti costituiti per legge con il compito di gestire impianti depurativi di fognature operanti nel bacino;

18) un rappresentante per ciascuna delle categorie economiche maggiormente interessate, in numero massimo di sei, nominati di concerto dai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

I rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato non devono avere qualifica inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata.

Art. 5.

Presso ogni Sovrintendenza è costituita una Giunta di bacino con il compito di adottare, secondo le direttive e sotto il controllo del Consiglio di bacino, i provvedimenti che rientrano nella sua competenza ai sensi della presente legge.

Di essa fanno parte:

- a) il Sovrintendente, che la presiede;
- b) il Direttore dell'ufficio idrografico;
- c) un funzionario designato dal Prefetto della provincia sede della Giunta, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
- d) un rappresentante della regione maggiormente interessata, o, se più regioni siano interessate in egual misura, un rappresentante per ciascuna di esse.

Partecipano di volta in volta alle sedute della Giunta i medici provinciali, gli ingegneri capi del genio civile, gli ispettori provinciali dell'agricoltura, gli ingegneri capi dei distretti minerari competenti, i direttori delle sezioni idrocarburi, i capi degli ispettorati del lavoro, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco ed i comandanti dei compartimenti marittimi delle province interes-

sate ai provvedimenti da adottare, o i rispettivi delegati.

Le deliberazioni della Giunta sono integralmente trascritte su apposito registro pubblico depositato presso la Giunta stessa.

Art. 6.

Per l'assolvimento dei propri compiti le Sovrintendenze si avvalgono degli uffici idrografici, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, del laboratorio del servizio chimico del Corpo delle miniere o di altri idonei organismi esistenti. Possono altresì avvalersi di esperti, anche estranei alla pubblica Amministrazione.

Art. 7.

Contro i provvedimenti della Giunta è ammesso ricorso al Consiglio di bacino, sia per motivi di legittimità che di merito, con la procedura di cui all'articolo 5 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383.

Le decisioni del Consiglio di bacino sono definitive.

Art. 8.

Rimangono ferme le competenze del Ministero della marina mercantile e degli organi dipendenti per quanto concerne la tutela delle acque marittime dagli inquinamenti provenienti da navi, galleggianti e manufatti fissi e mobili di ogni genere collocati nell'ambito delle acque medesime, la tutela delle risorse biologiche e delle attività di pesca nel mare e la pulizia delle acque nei porti, nonché l'amministrazione del demanio marittimo.

CAP. II.

CONSORZI DI DEPURAZIONE

Art. 9.

Le imprese e gli enti pubblici che scarichino o prevedano di scaricare rifiuti nelle

acque indicate nell'articolo 1 possono costituirsi in consorzi per costruire, mantenere e gestire impianti di depurazione.

Dei consorzi possono far parte anche gli enti pubblici e le imprese che si avvalgono delle opere di depurazione.

Art. 10.

Per motivi tecnici ed economici di interesse pubblico possono essere istituiti, con deliberazione del Consiglio di bacino, su iniziativa di imprese od enti interessati, o d'ufficio, consorzi obbligatori tra le imprese o gli enti che non provvedano direttamente alla depurazione delle acque di scarico e quelli a cui la depurazione può recare vantaggio.

Art. 11.

I consorzi di cui agli articoli 9 e 10 hanno la personalità giuridica di diritto pubblico e sono riconosciuti con decreti del prefetto su proposta del presidente della Giunta di bacino.

I consorzi interprovinciali sono riconosciuti con decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della sanità, sentite le Giunte di bacino.

Con le stesse forme si provvede all'approvazione dei relativi statuti.

Art. 12.

Il finanziamento dei consorzi, sia facoltativi che obbligatori, è assicurato:

a) con i contributi delle imprese e degli enti consorziati che concorrono all'inquinamento, tenuto conto della misura nella quale vi concorrono;

b) con il contributo delle imprese e degli enti consorziati che si avvantaggiano delle opere di depurazione, in proporzione del vantaggio che ne traggono.

Nello stabilire il contributo di cui alla lettera *b)* si deve tenere equo conto del danno che le imprese o gli enti abbiano subito in precedenza a causa dell'inquinamento, riducendo temporaneamente il contributo stesso, o procrastinandone la decorrenza.

Art. 13.

La vigilanza e il controllo sugli atti dei consorzi sono esercitati dalle Giunte di bacino.

Il Sovrintendente di bacino può nominare un commissario per il compimento degli atti che gli organi dei consorzi hanno l'obbligo di adottare, nel caso di constatata inadempienza, previa costituzione in mora, quando non vi siano termini stabiliti per legge.

I Consigli dei consorzi possono, per gravi motivi, essere sciolti con deliberazione del Consiglio di bacino, il quale provvede a nominare un commissario straordinario, fissandone, con lo stesso provvedimento, la durata in carica.

CAP. III.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 14.

Ai fini della tutela contro gli inquinamenti le acque sono assegnate a determinate classi, da definire stabilendo:

— il tipo d'uso o i diversi tipi di uso, tra loro compatibili, a cui le acque possono essere destinate;

— le caratteristiche necessarie a ciascun uso o gruppo di usi compatibili.

Il numero e la definizione delle classi sono stabiliti e, all'occorrenza, aggiornati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con gli altri Ministri interessati, su proposta del Comitato previsto dall'articolo 1 della presente legge.

L'assegnazione dei singoli corsi e specchi d'acqua, o delle singole falde o sezioni di esse, è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentito il Comitato previsto dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 15.

Nessuno scarico nelle acque di cui all'articolo 1 o in altre acque naturalmente o artificialmente comunicanti con esse, nel suolo o sottosuolo, è permesso senza la preventiva autorizzazione della Giunta di bacino.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dal progetto dell'eventuale impianto di trattamento che si intende adottare. L'autorizzazione deve contenere l'approvazione del progetto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli scarichi connessi ad opere pubbliche, salve le attribuzioni delle autorità competenti in materia.

Art. 16.

L'autorizzazione si ritiene negata se entro quattro mesi dal ricevimento della domanda la Giunta di bacino non si sia pronunciata, o non si sia riservata, con provvedimento motivato, di decidere entro un termine ulteriore, che non può in nessun caso superare i due mesi.

Contro il diniego, espresso o tacito, dell'autorizzazione è ammesso il ricorso al Consiglio di bacino ai sensi dell'articolo 7.

Art. 17.

Nei provvedimenti di autorizzazione devono essere indicate:

- a) la portata e le caratteristiche degli scarichi ammessi;
- b) la durata dell'autorizzazione.

Il provvedimento di autorizzazione deve essere corredata dal progetto di impianto di depurazione, approvato dalla Giunta di bacino.

Art. 18.

La scelta degli impianti e dei trattamenti di depurazione delle acque da scaricare spetta, sotto la loro responsabilità, alle imprese od enti che effettuano gli scarichi, oppure ai consorzi di cui agli articoli 10 e seguenti, se costituiti.

L'autorizzazione non esonera l'impresa che operi lo scarico dalla responsabilità per eventuali danni causati dallo scarico stesso.

Art. 19.

Le spese di costruzione e di gestione degli impianti sono ad esclusivo carico delle imprese, degli enti e dei consorzi autorizzati allo scarico, salve le eccezioni previste dalla presente legge.

Art. 20.

Le concessioni di derivazione delle acque pubbliche, per qualunque uso, devono essere precedute da un motivato parere della Giunta di bacino direttamente interessata circa gli effetti che la sottrazione delle acque e la eventuale restituzione di esse dopo l'uso possono avere sulle acque dei bacini.

Art. 21.

Con il provvedimento di autorizzazione allo scarico le opere necessarie al trattamento degli scarichi possono essere dichiarate di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

CAP. IV.

SANZIONI

Art. 22.

Chiunque, nelle acque indicate nel primo comma dell'articolo 1, apra o mantenga uno scarico di sostanze inquinanti o di acque di rifiuto senza l'autorizzazione prescritta o con inosservanza delle disposizioni date con l'atto di autorizzazione, è punito, nel caso che lo scarico non abbia prodotto una degradazione delle acque recipienti, con un'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000. In caso di recidiva l'ammenda non può essere inferiore alla metà del massimo.

Qualora lo scarico non autorizzato abbia prodotto una degradazione, anche tempora-

nea, delle acque di recapito è applicata una multa da lire 300.000 a lire 2.000.000, sempre che il fatto non costituisca reato più grave. In caso di recidiva la multa non può essere inferiore alla metà del massimo.

Resta salva la potestà della competente autorità amministrativa di ordinare per motivi di igiene e sicurezza pubblica la cessazione dell'attività che è causa dell'inquinamento.

Art. 23.

Chiunque, fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, operi in corpo idrico o nel suolo o nel sottosuolo scarichi di materiali liquidi o solidi in quantità e di qualità tali da alterare le caratteristiche delle acque tutelate dalla presente legge, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con una multa da lire 40.000 a lire 400.000.

In caso di recidiva la multa non può essere inferiore al quarto del massimo.

Art. 24.

L'autorità giudiziaria, su richiesta del Sovrintendente, può ordinare, anche in via cautelare, la cessazione delle attività che determinano gli scarichi non autorizzati.

Art. 25.

La sorveglianza contro le infrazioni alle norme in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti e l'accertamento delle stesse sono affidate agli organi di polizia, agli ufficiali ed agenti specializzati dipendenti dalle Amministrazioni competenti in materia ed alle guardie giurate, anche volontarie, riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

Art. 26.

Agli effetti dell'autorizzazione allo scarico delle acque di cui all'articolo 15 restano salve le competenze del Presidente della Giunta provinciale previste dall'articolo 44,

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 1955, n. 987.

CAP. V.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27.

Le spese per il finanziamento degli organi e per gli interventi contemplati dalla presente legge fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

Restano a carico dei diversi Ministeri le spese relative a studi, ricerche ed indagini secondo le rispettive competenze.

CAP. VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 28.

Le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge rimangono provvisoriamente in vigore.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le Sovrintendenze debbono sottoporle a revisione e possono subordinarne il mantenimento all'adozione di quelle prescrizioni che l'interesse pubblico renda necessarie, fissando per la esecuzione delle stesse un congruo termine, comunque non superiore a due anni.

Per le spese relative alle necessarie modificazioni degli impianti di scarico autorizzati in precedenza, le imprese possono chiedere, entro il 30 giugno 1970, la concessione degli speciali finanziamenti previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogata e modificata dalla legge 15 febbraio 1967, n. 38.

Art. 29.

Gli scarichi che al momento dell'entrata in vigore della presente legge risultino effettuati senza autorizzazione debbono, ferme

restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti a quel momento, essere denunciati entro 30 giorni.

Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge deve essere richiesta l'autorizzazione allo scarico ai sensi della presente legge.

Qualora gli adempimenti di cui sopra non abbiano luogo nei termini prescritti, lo scarico dovrà cessare alla scadenza dei termini stessi.

In caso di urgenza l'autorità giudiziaria, su richiesta della Giunta di bacino, può disporre la cessazione degli scarichi anche prima della scadenza dei termini suddetti.

Art. 30.

I procedimenti di autorizzazione allo scarico in corso di istruzione al momento in cui entrano in funzione gli organi previsti dalla presente legge sono esauriti da questi ultimi.

Fino alla costituzione dei nuovi organi, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.

Art. 31.

Con decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile e del turismo e dello spettacolo, sarà emanato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di esecuzione.

Esso, tra l'altro, stabilirà le norme per la costituzione ed il funzionamento degli organi e degli uffici previsti dalla presente legge.

Nel precisare la procedura ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, anche con riferimento all'ipotesi di domande concorrenti, il regolamento dovrà seguire, per quanto possibile, i principi accolti dalle disposizioni vigenti in materia di derivazione di acque pubbliche.